

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 17 del 24.4.2013

Supplemento n. 43

mercoledì, 24 aprile 2013

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE (Pistoia)

Statuto dell'Unione.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE (Pistoia)

Statuto dell'Unione.

INDICE

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 - Costituzione e scopo dell'Unione
- Art. 2 - Denominazione sede e gonfalone
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 - Principi della partecipazione

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

- Art. 6 - Funzioni e servizi fondamentali dei Comuni
- Art. 7 - Funzioni e servizi diversi
- Art. 8 - Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate
- Art. 9 - Disposizioni generali e finanziarie

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 10 - Organi di governo dell'Unione
- Art. 11 - Il Consiglio dell'Unione
- Art. 12 - Entrata in carica dei rappresentanti dei Comuni
- Art. 13 - Competenze del Consiglio
- Art. 14 - Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 15 - Convocazione
- Art. 16 - Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 17 - Cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei Consiglieri
- Art. 18 - Decadenza, dimissioni e revoca dei Consiglieri
- Art. 19 - Presidente dell'Unione
- Art. 20 - Ruolo, attribuzioni e competenze
- Art. 21 - Il Vicepresidente
- Art. 22 - Giunta dell'Unione
- Art. 23 - Competenze
- Art. 24 - Funzionamento

CAPO IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 25 - Principi generali

- Art. 26 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 27 - Segretario
- Art. 28 - Funzioni di responsabilità
- Art. 29 - Personale dell'Unione

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 30 - Principi generali
- Art. 31 - Finanze dell'Unione
- Art. 32 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 33 - Controllo di gestione
- Art. 34 - Rendiconto di gestione
- Art. 35 - Revisore dei conti
- Art. 36 - Servizio di Tesoreria
- Art. 37 - Patrimonio

CAPO VI

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

- Art. 38 - Durata
- Art. 39 - Recesso dall'Unione e recesso semplificato
- Art. 40 - Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
- Art. 41 - Scioglimento
- Art. 42 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO VII

MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 43 - Modifiche statutarie

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 44 - Atti regolamentari
- Art. 45 - Inefficacia di atti e norme incompatibili
- Art. 46 - Norma finanziaria
- Art. 47 - Norma finale
- Art. 48 - Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Costituzione e scopo dell'Unione

1. I Comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, degli artt.23 e seguenti della L.R. 27 dicembre 2011 n. 68 e s.m.i., costituiscono una Unione di Comuni Montani, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi, per l'esercizio delle funzioni e

competenze di tutela e di promozione della montagna, e per effettuare un sistema di governo complessivo, per lo sviluppo dei servizi e dei processi che riguardano il territorio di riferimento, le attività produttive e la popolazione ivi presente.

2. L'Unione di Comuni è un ente locale che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione, oltre alla gestione delle funzioni conferite dai Comuni che mantengono la propria autonomia politico/amministrativa, ha lo scopo di:

- promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente;
- cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;
- operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio;
- esercitare funzioni e compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia o con altri Comuni anche appartenenti agli ambiti di cui all'allegato A) alla L.R. n. 68/2011, non obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali ai sensi di legge.

Art. 2

Denominazione sede e gonfalone

1. L'Unione assume la denominazione "Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese".

2. La sede legale ed amministrativa dell'Unione è nel territorio del Comune di San Marcello Pistoiese, le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella predetta sede o nella sede dei Comuni che la compongono e possono tenersi anche in luoghi diversi indicati con l'atto di convocazione.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituite sedi e uffici distaccati individuati dalla Giunta dell'Unione.

4. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione dovrà essere disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 3

Finalità

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

- a) promuove e definisce gli obiettivi per la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine

di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c) rappresenta un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane;

d) provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in attuazione del comma 2 dell'articolo 44 della Costituzione;

e) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione perseguendo anche la tutela e lo sviluppo delle aree montane;

f) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;

g) fornisce alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e dalla marginalità territoriale;

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 5

Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente

dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

CAPO II FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 6

Funzioni e servizi fondamentali dei Comuni

1. Ottemperando all'obbligo di esercizio associato previsto dall'art. 14 comma 28 del D.L.78/2010, dagli artt. 55, 56, 57 della L.R. n. 68/2011 l'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio e Sambuca Pistoiese, le funzioni e i servizi di seguito indicati:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; funzione che può essere svolta solo facoltativamente in forma associativa;

m) i servizi in materia statistica";

n) servizio di sportello unico delle attività produttive (SUAP).

2. L'Unione esercita in luogo e per conto del Comune di San Marcello Pistoiese le funzioni ed il servizio di cui al precedente comma 1 lettere e), g) ed i) nonché il servizio di cui al precedente comma 1 lettera n).

3. Nelle more della definizione dei contenuti effettivi delle funzioni fondamentali dei Comuni si fa riferimento all'individuazione eventualmente effettuata dalle leggi statali e/o regionali di settore e, in mancanza, all'articolazione in funzioni e servizi prevista dal regolamento di cui al DPR 31 gennaio 1996 n. 194.

4. L'avvio dell'effettiva gestione di ogni ambito di funzioni indicate ai commi precedenti o di articolazioni interne dello stesso, da parte dell'Unione è stabilito con decreto del Presidente dell'Unione che individua anche il responsabile dei servizi e dà atto della effettiva messa a disposizione dell'Unione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. L'adozione di tale provvedimento dovrà essere comunicato ai Comuni e opportunamente pubblicizzato alla popolazione dei territori interessati.

5. In caso di recesso di un comune da una singola funzione si applicano le disposizioni per le modifiche statutarie di cui all'art. 43.

Art. 7

Funzioni e servizi diversi

1. I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione mediante convenzione l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi diversi da quelle previsti nel precedente art. 6; le funzioni e servizi possono essere svolti dall'Unione per tutti i Comuni o anche per parte di essi nonché essere attivati e resi effettivi in modo progressivo.

2. Le modalità e i termini dai quali decorre l'effettivo esercizio da parte dell'Unione sono stabiliti nella convenzione fra l'Unione e i Comuni interessati.

3. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, in modo tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali.

4. Salva diversa previsione degli atti di cui al comma 2, i procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'Unione sono conclusi dal Comune.

Art. 8

Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

1. Per le funzioni ed i servizi già gestiti in convenzione

fra Comuni aderenti all'Unione, la stessa subentra nella gestione senza soluzioni di continuità.

Art. 9

Disposizioni generali e finanziarie

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione, la competenza è di quest'ultima e i Comuni non adottano atti in difformità.

3. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione.

4. L'affidamento di funzioni all'Unione comporta, di norma, l'assegnazione per trasferimento, comando o distacco, del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse.

5. In concomitanza dell'approvazione del Rendiconto annuale di gestione da parte del Consiglio dell'Unione dovrà essere predisposta da parte della Giunta dell'Unione una relazione dettagliata su tutte le attività amministrative svolte nell'anno dall'Unione che il Presidente dell'Unione provvederà a trasmettere ai Consigli comunali.

CAPO III
ORGANI DI GOVERNO

Art. 10

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione: il Consiglio dell'Unione, il Presidente dell'Unione, la Giunta dell'Unione.

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da Sindaci e consiglieri dei comuni associati salvo i casi previsti dalla L.R. n. 68/2011.

Art. 11

Il Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Sindaco e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, nel rispetto del principio di garanzia delle minoranze.

2. Sono rappresentanti del Comune il consigliere

comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, ed i consiglieri di minoranza.

3. Ai fini del precedente comma 2 è consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al Sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco compreso il candidato eletto consigliere ai sensi dell'art. 71 comma 9 ultimo periodo e art. 73 comma 11 del TUEL.

4. In caso di assenza di minoranza consiliare, derivante dalla originaria composizione del Consiglio comunale o da successive cessazioni, i rappresentanti elettivi del comune sono solo quelli di maggioranza, e il numero dei componenti il Consiglio dell'Unione è automaticamente ridotto di una unità fino al rinnovo del consiglio comunale.

5. I Consigli Comunali provvedono alla elezione dei propri rappresentanti entro 45 giorni dall'insediamento quando il Consiglio comunale è stato rinnovato, salvo quanto previsto dal comma 8; in tutti gli altri casi entro 30 giorni dalla cessazione della carica di consigliere comunale o di consigliere dell'Unione.

6. Decorso il termine di cui al comma 5, senza che i rappresentanti del Comune siano stati eletti, sono componenti di diritto del Consiglio dell'Unione il Sindaco, il consigliere comunale di maggioranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti nella lista o in una delle liste collegate al Sindaco e il consigliere comunale di minoranza eletto ai sensi dell'art. 71 comma 9 ultimo periodo e art. 73 comma 11 del TUEL la cui lista o gruppo di liste ha ottenuto la maggior cifra individuale. In caso di parità di cifre individuali è componente del Consiglio dell'Unione il consigliere più anziano di età.

7. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 6.

8. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi dei commi 2 e 6.

9. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale è rappresentante del Comune il Commissario che gestisce il Comune.

10. I Consigli comunali nel procedere alla elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio dell'Unione devono assicurare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 della L.R. n. 68/2011, la presenza di consiglieri di entrambi i generi. A tale scopo, ferma restando la modalità di voto disgiunto, ciascun Consigliere ha facoltà di votare due nominativi purchè di genere diverso. Ove i voti per due candidati dello stesso genere il secondo voto è nullo. In caso di parità di voti è eletto il Consigliere più anziano, intendendosi l'anzianità quale somma tra voto di lista e voto di preferenza.

Art. 12

Entrata in carica dei rappresentanti dei Comuni

1. Dopo l'elezione per il rinnovo ordinario, i comuni esprimono i loro rappresentanti nel Consiglio dell'Unione, con le modalità di cui al precedente art. 11 del presente Statuto.

2. I rappresentanti dei comuni entrano in carica al momento dell'elezione a consigliere dell'Unione o, se componenti di diritto, dalla proclamazione degli eletti.

3. I rappresentanti dei comuni esercitano le loro funzioni a far data dalla prima seduta del Consiglio dell'Unione successiva all'entrata in carica o se il Consiglio dell'Unione è stato sciolto dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.

4. Nel corso della prima seduta successiva all'entrata in carica, il Consiglio dell'Unione provvede alla convalida dei rappresentanti eletti o di diritto.

Art. 13

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione esercita l'attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Unione. Ha competenza limitatamente all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

2. Il Consiglio dell'Unione adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina, tra l'altro, i casi e le modalità per la convocazione anche in via di urgenza.

3. Il Consiglio dell'Unione non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 14

Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio dell'Unione sono pubbliche, salvo i casi in cui la legge o il regolamento stabiliscano diversamente, e sono valide se sono presenti almeno la metà dei suoi componenti salvo il caso in cui la legge o il regolamento stabiliscano diversamente.

2. Il Consiglio dell'Unione adotta gli atti fondamentali di competenza con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il regolamento disciplina i casi in cui le deliberazioni sono assunte con maggioranze diversificate in relazione allo svolgimento o meno da parte dell'Unione delle singole funzioni o dei singoli servizi o attività per conto di ciascuno dei Comuni aderenti.

3. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio dell'Unione.

4. Alle sedute del Consiglio dell'Unione partecipa il Segretario dell'Unione con il compito di riprodurre nel verbale lo svolgimento delle operazioni relative alla adunanza e di raccogliere in tale verbale la volontà espressa dal Consiglio.

Art. 15

Convocazione

1. Il Consiglio dell'Unione è convocato dal Presidente dell'Unione:

- a) per determinazione del medesimo;
- b) su richiesta di un terzo dei Consiglieri in carica;
- c) su deliberazione della Giunta dell'Unione.

2. La convocazione del Consiglio dell'Unione, a firma del Presidente dell'Unione, è recapitata ai consiglieri, agli indirizzi da questi comunicati, almeno cinque giorni prima della data di adunanza con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento. I giorni devono essere pieni, non calcolando né il giorno di spedizione né quello dell'adunanza.

3. In casi eccezionali e motivati in cui si renda necessaria una convocazione d'urgenza, il relativo avviso deve essere recapitato, attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (fax o telegramma, fonogramma, posta elettronica, SMS), almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Le modalità sopra indicate possono essere adottate come metodo ordinario di convocazione su richiesta del consigliere o se previste nel regolamento di funzionamento del Consiglio in maniera tale da consentire la verifica della ricezione delle convocazioni anche attraverso strumenti informatici di certificazione o telefonici.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indi-

cazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno stesso devono essere fatte pervenire ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

5. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso la Segreteria almeno tre giorni prima dell'adunanza affinché i consiglieri ne possano prendere visione.

6. Il deposito delle proposte deliberative e degli atti relativi al Bilancio di previsione e agli strumenti di programmazione generale deve avvenire almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Eventuali emendamenti dei consiglieri debbono essere depositati almeno tre giorni prima.

7. Il deposito delle proposte deliberative degli atti relativi agli strumenti di programmazione generale e dei regolamenti deve avvenire almeno cinque giorni prima della adunanza.

8. La trasmissione tramite posta elettronica, anche non certificata, delle proposte deliberative agli indirizzi comunicati dai consiglieri assolve agli obblighi di deposito previsti dal presente articolo.

Art. 16

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Spettano ai consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

2. I consiglieri rappresentano l'intera collettività ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

3. Secondo le modalità previste dal regolamento i consiglieri esercitano il diritto:

- a) di presentare proposte di propria iniziativa;
- b) di intervento nella discussione, di presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- c) di ottenere informazioni sull'attività dell'Unione, sulla gestione dei servizi, nonché sull'andamento degli Enti e Aziende a cui l'Unione partecipa o che controlla.

4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, direttamente senza possibilità di conferimento di delega o procura, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere copia degli atti, documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, nell'ambito delle norme di legge, del presente statuto e del regolamento del Consiglio dell'Unione.

5. Il consigliere impronta il proprio comportamento al principio di leale collaborazione al quale sono tenuti tutti i soggetti pubblici; ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge; è tenuto al rispetto della riservatezza secondo le disposizioni di legge e alla non divulgazione di atti e notizie che possano nuocere all'interesse pubblico o ledere i diritti di terzi.

Art. 17

Cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei Consiglieri

1. Ai consiglieri dell'Unione si applicano tutte le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti per i consiglieri comunali. Si applica altresì la disciplina prevista dall'art. 36 della L.R. n. 68/2011.

2. Nel caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 141 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 48 della L.R. n. 68/2011, i Comuni provvedono alla elezione dei nuovi rappresentanti nel Consiglio dell'Unione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento tenendo conto di quanto dispone l'art. 48 comma 11 della L.R. n. 68/2011 circa le cause di ineleggibilità dei rappresentanti dei comuni e del Presidente dell'Unione. Le procedure di insediamento del nuovo Consiglio sono stabilite dall'art. 48 comma 5 della L.R. n. 68/2011.

3. Decorso il termine di cui al precedente comma, si applica il comma 6 del precedente articolo 11, tenendo conto di quanto dispone l'art. 48 comma 11 della L.R. n. 68/2011 circa le incompatibilità dei rappresentanti dei comuni e del Presidente dell'Unione.

4. I rappresentanti di un Consiglio comunale disciolto decadono dalla data di insediamento del Commissario governativo. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto i rappresentanti comunali ed il Sindaco negli organi dell'Unione.

Art. 18

Decadenza, dimissioni e revoca dei Consiglieri

1. Costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio. Il consigliere è tenuto a comunicare al Presidente dell'Unione le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.

2. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente dell'Unione e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica di avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza.

Nella prima seduta successiva, il Consiglio dell'Unione valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio dell'Unione.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio dell'Unione, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro tre giorni, comunica le dimissioni del consigliere al Consiglio comunale di appartenenza.

4. Nel caso di decadenza o di dimissioni di Consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro 30 giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni, ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione.

5. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci

Art. 19

Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dalla Giunta dell'Unione a rotazione tra i Sindaci dei Comuni associati.

2. Il mandato del Presidente dell'Unione decorre dalla data della prima elezione e dura in carica un anno; alla scadenza di ciascun mandato il Presidente dell'Unione è eletto tra i Sindaci che non hanno ricoperto la carica fino ad esaurimento delle prescritte rotazioni.

3. Le dimissioni del Presidente dell'Unione, indirizzate per iscritto alla Giunta dell'Unione, devono essere presentate personalmente ed immediatamente assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo dell'ente per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non inferiore a cinque giorni. Esse non hanno

bisogno di presa d'atto e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

Art. 20

Ruolo, attribuzioni e competenze

1. Il Presidente dell'Unione è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, ha la rappresentanza legale dell'ente e lo rappresenta anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio dell'Unione e la Giunta dell'Unione, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.

2. In particolare, il Presidente dell'Unione:

a) svolge i compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e ai servizi trasferiti, non incompatibili con la natura dell'Unione;

b) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

c) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;

d) nomina e revoca il Segretario dell'Unione nel rispetto delle norme del D.Lgs.267/2000 e delle altre disposizioni riguardanti la materia;

e) può affidare ai singoli componenti della Giunta dell'Unione specifiche deleghe, attinenti le funzioni, i servizi e le attività di competenza dell'Unione;

f) provvede, sulla base dei criteri generali approvati dal Consiglio dell'Unione, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Unione dei Comuni in organismi, enti e aziende. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

g) provvede alla firma dei protocolli di intesa e degli accordi di programma.

Art. 21

Il Vicepresidente

1. Il Presidente dell'Unione può nominare tra i componenti della Giunta dell'Unione il componente che lo sostituisce, con la qualifica di Vicepresidente, nei casi di assenza o impedimento temporanei.

2. Nel caso di contemporanea assenza del Presidente dell'Unione e del Vicepresidente, le funzioni vicarie sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica non considerando il comune di cui è Sindaco il Presidente dell'Unione.

Art. 22

Giunta dell'Unione

1. La Giunta dell'Unione è l'organo esecutivo di governo dell'Unione.

2. La Giunta è composta da tutti i Sindaci dei comuni associati, che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali.

3. All'atto della proclamazione, il Sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella Giunta dell'Unione il Sindaco cessato.

4. Il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco in carica, negli organi dell'Unione, esclusivamente nei casi espressamente previsti dall'art. 26 comma 4 della L.R. n. 68/2011.

Art. 23
Competenze

1. La Giunta dell'Unione collabora con il Presidente dell'Unione nella gestione politica e amministrativa dell'Ente e nell'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio dell'Unione orientando a tal fine l'azione delle strutture amministrative dell'Ente. Svolge attività di impulso e proposta nei confronti del Consiglio dell'Unione.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 48 del T.U. n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze che le leggi o lo Statuto attribuiscono al Presidente.

3. È altresì di competenza della Giunta dell'Unione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio dell'Unione, l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. La Giunta dell'Unione inoltre:

a) riferisce al Consiglio dell'Unione sulla propria attività;

b) promuove l'azione, il ricorso o la resistenza in sede giudiziaria dell'Ente, qualunque sia la magistratura giudicante, lo stato o il grado del giudizio, e definisce gli indirizzi a transigere in nome e per conto dell'Ente medesimo;

c) predisporre lo schema del Bilancio Preventivo e del Rendiconto di gestione dell'Ente che sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio dell'Unione e presenta annualmente una relazione generale sullo stato di attuazione dei programmi e sul complesso delle attività amministrative dell'Ente;

5. L'elencazione delle competenze di cui al precedente punto 4 ha valore esemplificativo e non tassativo.

Art. 24
Funzionamento

1. La Giunta dell'Unione è convocata e presieduta

dal Presidente dell'Unione che ne determina l'ordine del giorno.

2. Le sedute della Giunta dell'Unione non sono pubbliche. Alla Giunta, per specifiche problematiche, possono essere ammessi rappresentanti di Stato, Regione, Provincia ed altri Enti, oltre ai Responsabili dei servizi dell'Unione.

3. Alle sedute della Giunta dell'Unione partecipa il Segretario dell'Unione.

4. La Giunta dell'Unione esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, e con il voto favorevole espresso in forma palese dalla maggioranza dei presenti. Il regolamento disciplina i casi in cui le deliberazioni sono assunte con maggioranze diversificate in relazione allo svolgimento o meno da parte dell'Unione delle singole funzioni o dei singoli servizi o attività per conto di ciascuno dei Comuni aderenti.

5. La Giunta dell'Unione adotta le proprie deliberazioni su proposta del Presidente o dei singoli componenti. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

CAPO IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 25
Principi generali

1. Gli uffici ed i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'Amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.

3. L'Unione articola la propria attività, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i Comuni, per facilitare l'erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese.

4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si unificano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi.

6. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione.

Art. 26

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta dell'Unione nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio dell'Unione e dei principi statutari.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola, ove possibile in modo uniforme e unitario, con i comuni membri:

a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi articolati anche in sedi operative decentrate e sportelli unici polifunzionali;

b) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi al segretario, ai responsabili dei servizi e le relative modalità di sostituzione nei casi di assenza, vacanza o impedimento;

d) le modalità per l'eventuale conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

e) le modalità ed i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di lavoro;

f) le modalità di individuazione, misurazione e valutazione della performance dell'ente, dei responsabili e dei dipendenti;

g) i requisiti e le modalità di nomina degli organismi di valutazione e controllo interno;

h) l'ufficio responsabile e le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto;

i) le altre questioni riguardanti l'organizzazione e il personale indicate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 27

Segretario

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente dell'Unione tra i Segretari dei Comuni aderenti.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Unione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e degli uffici e ne coordina l'attività. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime in relazione alle sue competenze il parere di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione, nel caso in cui l'Unione non abbia responsabili dei servizi;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'Unione è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione;

e) Al fine di coadiuvare il Segretario dell'Unione nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto o di sostituirlo in caso di assenza, impedimento o vacanza, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere la figura di Vicesegretario, il quale deve possedere i requisiti previsti nel citato regolamento.

Art. 28

Funzioni di responsabilità

1. I Responsabili dei servizi svolgono funzioni di direzione, consulenza e coordinamento della struttura organizzativa alla quale sono preposti. Ad essi compete la valutazione del personale assegnato al servizio e l'adozione degli atti gestionali.

2. Ai Responsabili dei servizi compete l'espressione dei pareri di cui all'articolo 49 del DLgs. N. 267/2000 sugli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio dell'Unione e della Giunta dell'Unione.

3. Le relative funzioni sono definite, disciplinate e attribuite ai sensi dello statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 29

Personale dell'Unione

1. All'Unione vengono assegnate tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi affidati nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio.

2. L'Unione per l'esercizio delle funzioni e dei servizi affidati dai comuni e dalle province opera con personale distaccato, comandato o trasferito da detti enti.

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 30

Principi generali

1. All'Unione si applicano i principi e le norme sull'ordinamento finanziario e contabile dei comuni di cui al Dlgs. 267/2000 nonché i principi e le norme di coordinamento della finanza pubblica dettati dallo Stato rivolti alle unioni o alla generalità degli enti locali.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 31

Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) trasferimenti della Regione e dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- f) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- g) rendite patrimoniali;
- h) accensione di prestiti;
- i) prestazioni per conto di terzi;
- j) altri proventi o erogazioni.

3. I Comuni trasferiscono all'Unione risorse finanziarie sufficienti alla copertura integrale delle spese generali di funzionamento dell'Unione stessa, nonché risorse per lo svolgimento di tutte le funzioni, servizi ed attività svolte dall'Unione per i Comuni aderenti. I Comuni rimangono obbligati, per la parte di spesa non coperta da entrate ricavabili dalle funzioni, servizi o attività svolte dall'Unione, ad attribuire risorse in misura proporzionale alla popolazione, al territorio ed alla spesa corrente. La Giunta dell'Unione può individuare ulteriori

criteri in ragione delle singole funzioni o attività svolte dall'Unione.

4. Limitatamente al servizio di Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) i Comuni aderenti che intendono svolgerlo tramite affidamento all'Unione, partecipano al riparto di tutte le spese relative al funzionamento in base al seguente criterio: 10% quota fissa, 10% in base alla popolazione residente in ciascun Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, 50% sulla base delle aziende attive in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente e 30% sulla base del numero degli endo-procedimenti attivati per ciascun Comune nell'anno di riferimento.

5. Il Comune o i Comuni aderenti per le funzioni, servizi o attività che non svolgono tramite l'Unione contribuiscono comunque, ai sensi dell'art. 55 comma 4 lettera c) della L.R. 68/2011, alla copertura integrale delle spese di funzionamento dell'Unione nonché delle spese per lo svolgimento delle funzioni, servizi o attività svolte complessivamente dall'Unione nella misura di 10,00 Euro all'anno per ciascuna funzione non svolta tramite l'Unione stessa.

Art. 32

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

4. I bilanci ed i provvedimenti di riequilibrio approvati dall'Unione sono trasmessi ai comuni associati entro 10 giorni dall'esecutività dell'atto di approvazione.

Art. 33

Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal Dlgs. N. 267/2000.

Art. 34

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio dell'Unione approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta della Giunta dell'Unione che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 35

Revisore dei conti

1. L'Unione ha un Revisore dei conti, individuato secondo quanto disposto dalla normativa vigente per gli enti locali. L'organo di revisione economico-finanziario dell'Unione svolge attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità.

2. Il Revisore non è revocabile, salvi i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

3. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

Art. 36

Servizio di Tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 37

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
- b) dalle partecipazioni societarie;
- c) altri cespiti patrimoniali comunemente acquisiti.

CAPO VI

DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 38

Durata

1. L'Unione ha durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o lo scioglimento.

Art. 39

Recesso dall'Unione e recesso semplificato

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, non prima di anni uno dalla data di costituzione, salvo il caso in cui intenda recedere per costituire un'altra Unione di Comuni o per aderire ad altra Unione già costituita.

2. Il recesso deve essere deliberato dal Consiglio Comunale del Comune recedente con una deliberazione assunta con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere.

3. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di Regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.

4. In caso di recesso, si applicano le procedure previste dall'art. 49 della L.R.n. 68/2011.

5. Nel caso di recesso di uno o più Comuni finalizzato alla costituzione di nuova Unione o all'adesione ad altra Unione il recesso ha efficacia decorsi 90 giorni dal ricevimento da parte del Presidente dell'Unione della relativa comunicazione con avviso di ricevimento della delibera consiliare del Comune recedente.

Art. 40

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 3 salvo quanto previsto dal precedente art. 39 comma 5.

2. Il responsabile del servizio economico finanziario, entro 30 giorni dalla data di adozione della deliberazione del recesso, predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

3. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune

interessato che individua gli effetti del recesso ai sensi dell'art. 25, comma 1 lettera g) della L.R. n. 68/2011. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

4. In caso di recesso:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato nei confronti dell'Unione per le obbligazioni, anche nascenti da contenzioso che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempite verso l'ente. Si applica quanto previsto dall'art. 49 comma 1 lettere a) e b) della L.R.n. 68/2011;

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità;

c) personale: salvo diverso accordo stabilito nella convenzione di cui al precedente comma 3, il personale distaccato o comandato o eventualmente trasferito presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza;

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento dell'intervento anche nel territorio del Comune receduto.

Art. 41

Scioglimento

1. L'Unione è sciolta quando tutti i comuni dell'Unione deliberano lo scioglimento.

2. In caso di scioglimento, si applicano le procedure previste dall'art. 49 commi 2 e 3 della L.R. n. 68/2011.

Art. 42

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deli-

berato lo scioglimento, salvo il termine diverso stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione, di cui al comma 7 del presente articolo.

2. Contestualmente alla comunicazione di scioglimento, il Presidente dell'Unione dispone che sia dato corso alla predisposizione di un Piano con il quale si individua il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà trasferito ai Comuni o all'ente competente che dovrà subentrare nelle funzioni già assegnate all'Unione; di norma, il personale dell'Unione è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato. Il Piano contiene anche quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

3. La successione dei rapporti attivi e passivi e del contenzioso instaurati dall'Unione avviene secondo i seguenti criteri:

a) definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'unione, evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese impegnate e delle entrate accertate per le singole attività o funzioni svolte dell'Unione;

b) l'individuazione di un comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti, e la disciplina da applicare per assicurare la continuità amministrativa, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati; in via residuale il comune capofila è quello ove ha sede l'Unione;

c) il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del Comune individuato per gli adempimenti di cui al punto b);

d) la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione delle attività dell'Unione e le modalità di riparto delle risorse o dei debiti accertati;

e) il comune che subentra in ogni singolo contenzioso in essere.

4. Il patrimonio acquisito dall'Unione è assegnato secondo i seguenti criteri:

a) l'assegnazione del patrimonio ai comuni sulla base di criteri gestionali legati all'attività dell'unione e delle modalità di ripartizione delle spese dei servizi associati comprese le partecipazioni societarie; copertura in solido tra i Comuni di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'unione al momento dello scioglimento;

b) la vendita del patrimonio e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione.

5. I beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali sono assegnati secondo i seguenti criteri:

- a) copertura di eventuale disavanzo gestionale delle attività dell'unione al momento dello scioglimento;
- b) assegnazione ai comuni secondo i criteri modalità di partecipazione alle spese dell'Unione di cui all'art. 31;
- c) la vendita dei beni e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione.

6. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione all'unanimità o, dopo due votazioni, a maggioranza assoluta dei voti. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti non siano idonei a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione e con gli enti locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione che, per legge, spettano agli enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

7. Per tutto quanto non previsto dall'accordo si applica l'art. 49, commi 2 e 3 della L.R. n. 68/2011.

CAPO VII MODIFICHE STATUTARIE

Art. 43 *Modifiche statutarie*

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco. Per le modifiche statutarie si applicano le norme per l'approvazione dello Statuto.

2. Il Presidente dell'Unione dispone la pubblicazione dell'atto sul BURT e l'invio al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. La modifica statutaria entra in vigore decorsi i termini di cui all'art. 24, comma 3, della L.R. n. 68/2011.

CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 *Atti regolamentari*

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, per l'esercizio delle funzioni comunali sono applicati i regolamenti cui fanno riferimento le convenzioni per le funzioni in essere al momen-

to dell'approvazione del presente Statuto; in assenza di tali riferimenti si applica il regolamento (laddove esistente) del Comune di volta in volta individuato dalla Giunta dell'Unione.

2. Progressivamente, entro il termine di ventiquattro mesi, il Consiglio dell'Unione e la Giunta dell'Unione nell'ambito delle rispettive competenze, provvederanno all'approvazione dei Regolamenti dell'Unione.

Art. 45 *Inefficacia di atti e norme incompatibili*

1. L'entrata in vigore dello statuto dell'Unione e delle successive modifiche statutarie determina l'abrogazione delle norme dello statuto comunale divenute incompatibili.

2. Dalla data dell'effettiva attivazione delle funzioni decadono le convenzioni in essere tra i comuni per l'esercizio associato delle funzioni gestite dall'Unione.

3. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 46 *Norma finanziaria*

1. Nell'anno della costituzione e fino all'approvazione del relativo bilancio dell'Unione per le spese di funzionamento rimangono obbligati in solido i singoli Comuni.

Art. 47 *Norma finale*

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa espresso riferimento alla Legge Regionale Toscana 27 dicembre 2011 n. 68 e alla normativa statale e regionale in materia in quanto compatibili.

Art. 48 *Entrata in vigore*

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 24 comma 3, della L.R. n. 68/2011.